

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

Dichiarazione di Appello e Motivi Contestuali

L' Avv. Luca Milani del foro di Roma, nella propria qualità di difensore di **Juan Carlos Blanco**, nato a Montevideo (Uruguay) il 19/06/1934, **Francisco Morales Bermudez (Cerrutti)** nato a Lima (Perù) il 12/05/1933, **Prada Pedro Richter**, nato a Huamanga, Ayacucho (Perù) il 04/01/1921, **German Ruiz Figueroa**, nato a Huanuco (Perù) il 03/03/1928 tutti imputati nel procedimento penale R.G. 31079/05 N.R. - R.G. N. 19356/05 (27770/14 - 27771/14 - 26962/14) G.I.P. - R.G. N. 2/15 (3/26 - 4/15 - 10/15) e per l'effetto condannati con sentenza n. 1/2017 della III° Sez. della Corte di Assise di Roma, pronunciata alla pubblica udienza del 17 Gennaio 2017, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili come da dispositivo da intendersi integralmente riportato e trascritto, con il presente atto propone

*Appello*

avverso tale sentenza e deduce i seguenti motivi in fatto e in diritto

\*\*\*\*\*

La straordinaria complessità della vicenda oggetto del presente processo, l'eccezionale gravità dei reati contestati unitamente alla copiosa documentazione acquisita in atti e al numero delle deposizioni rese nel corso del dibattimento di primo grado e, da ultimo, non per importanza, il doveroso e sentito rispetto per una pagina di storia che ha irrimediabilmente segnato la vita di migliaia di persone e con esse il dramma di intere generazioni, impone una telegrafica ricostruzione degli antefatti storici di quello che è stato comunemente definito "Piano Condor".

### Premessa

L' "Operazione Condor" - la cui etimologia è, secondo alcuni, legata al riconoscimento del paese (Il Cile) che ospitò la prima riunione nel Novembre del 1975, secondo altri, legata ai servizi segreti statunitensi, la CIA e l'amministrazione Nixon - fu una massiccia operazione di politica estera che ebbe luogo negli anni 70 in alcuni stati del Sud America volta a tutelare l'establishment di quelle nazioni dove l'influenza socialista e comunista era ritenuta significativamente pericolosa. Le procedure per mettere in atto questi piani ebbero in comune il sistematico ricorso alla tortura e agli omicidi di tutti gli oppositori politici.

I massicci aiuti statunitensi, in termini di risorse economiche, di addestramento e di forniture militari - specie nella zona del canale di Panama - consentirono la realizzazione di un sistema complesso e

articolato di scambi di informazioni tra i servizi segreti degli stati collaboranti.

La centralità, anche geografica, dell'Argentina ebbe un ruolo chiave nella storia e nello sviluppo del sistema Condor.

Siamo all'alba del 24 Marzo 1976.

L'Argentina viveva ancora, seppure forse solo nominalmente, la democrazia. Tutti i paesi confinanti già conoscevano, al contrario, le dittature militari. Moltissimi, quindi, furono gli esuli politici provenienti dai paesi limitrofi.

Il Governo di Isabelita, ultima moglie di Juan Domingo Peron, non era più in grado di controllare l'ordine pubblico e la recessione economica, ormai precipitata a livelli mai raggiunti. Nonostante l'ultimo disperato tentativo di chiedere ai militari un ulteriore proroga, promettendo loro ambiti posti nel governo, la giunta formata dai capi delle forze armate: Videla, Presidente dell'esercito, Massera della marina e Agosti dell'aeronautica, arrestò Isabelita, sciolse il Parlamento, la Corte di Giustizia e assunse il potere .

L'apparenza fu ben diversa dalla realtà.

L'ostentazione del golpe cileno dell'11 Settembre del 1973, che manifestò la propria irriverenza con forme di esibizionismo (il bombardamento della Moneda, la caccia all'uomo per le strade di Santiago) tanto brutali quanto inaccettabili rappresentarono un monito per l'Argentina.

La persecuzione politica e la repressione scientifica avvennero nel più assoluto silenzio (c.d. guerra sucia), clandestinamente e senza lasciar alcuna traccia; al punto che gran parte della società civile accolse questo ennesimo stravolgimento come una sorta di sollievo.

La stessa stampa democratica occidentale, unitamente alla chiesa cattolica argentina, ritenne questo golpe "ineluttabile".

Vale la pena ricordare che in Argentina come peraltro in tutti i paesi dell'America Latina, qualsiasi colpo di stato avveniva con il consenso di ampi settori della società civile che sgretolati da esasperate rivalità politiche e insanabili fratture di equilibri sociali si "affidavano" all'istituzione armata nell'utopia di ottenere una stabilità più o meno duratura. Nel corso degli anni, la c.d. legge del pendolo, secondo cui il potere oscillava dalle caserme al parlamento e viceversa, determinando l'alternanza tra dittature militari e brevi periodi di governi democratici è stata certamente la chiave di volta nel processo di legittimazione e nel riconoscimento dell'Esercito come istituzione armata, venerata e rispettata dal popolo.

E' proprio in quest'ottica che deve essere letta la riunione del 25 Novembre del 1975 a Santiago del Cile dove si riunirono per la prima volta i rappresentanti di Cile, Uruguay, Argentina, Bolivia e Paraguay per "istituzionalizzare" il c.d. Sistema Condor. Successivamente entreranno nell'organigramma anche il Brasile, il Perù e l'Ecuador.

La genesi, la struttura, la nomenclatura segreta dei vari paesi ma soprattutto le modalità operative di sistematica e reciproca collaborazione tra i vari servizi di sicurezza (si pensi ai rapporti tra FUSNA e ESMA) finalizzati al sistematico annichilimento dei focolai ritenuti sovversivi, sono tutti argomenti ampiamente trattati nel corso del dibattito di primo grado e riepilogati nelle prime pagine della gravata sentenza alle quali per sinteticità espositiva ci si riporta integralmente.

Ciò anche al fine di ribadire, se ancora fosse necessario, che lo scrivente difensore non ha mai pensato di contestare l'esistenza, l'organizzazione ma soprattutto la capacità criminale di una vera e propria associazione per delinquere transnazionale come la struttura Condor. Per quanto con specifico riferimento al Perù, esattamente al pari del Venezuela, permangono ancora forti dubbi circa la successiva adesione (Novembre 1979) non foss'altro che per ragioni di opportunità politica. Non si dimentichi il carattere progressista del regime militare peruviano dal 1968 al 1980 e dell'alto grado di libertà di stampa e di informazione dell'opinione pubblica esistente in quegli anni. Caratteristiche queste ultime in netto contrasto con la metodologia operativa delle operazioni effettuate nell'alveo del sistema condor.

Ciò che invece preme ancora sottolineare nell'ambito di un inquadramento storico delle vicende che ci occupano è il rilievo che nonostante il graduale ritorno alla democrazia avvenuto a partire dagli anni '80 in tutti i paesi dell'America Latina, i processi per accertare la verità e le responsabilità per i fatti accaduti in quegli anni sono stati sostanzialmente compromessi. Il caso dell'Argentina e dell'Uruguay è paradigmatico. Solo sotto la presidenza Kirchner nel 2003 saranno dichiarate incostituzionali la legge del "punto final" e la legge di "obediencia debida" che garantivano l'impunità dei militari e che consentirà, tra le altre, al Tribunale di Buenos Aires di giungere nel maggio del 2016 ad una storica sentenza proprio contro i responsabili del Piano Condor.

Ancor più tortuoso è stato il percorso dell'Uruguay per l'abrogazione della legge sulla caducità che garantì l'impunità per i crimini commessi durante la dittatura.

Per altri versi, invece, proprio l'Italia che negli anni 70 conobbe il buio degli anni di piombo e degli attentati terroristici ma che rispose, senza cedere a compromessi, con la sobrietà delle parole del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: " *L'Italia può permettersi di perdere Aldo Moro ma mai di legittimare la tortura*" ha reso possibile la celebrazione di tre diversi processi aventi ad oggetto i crimini commessi durante le dittature militari in America Latina per gli omicidi di diversi cittadini italiani: il primo contro Suarez Mason + altri (R.G. 1402/93 N.R. Sentenza Corte di Assise di Roma 6/12/2000); il secondo contro Acosta + altri ( R.G. 9241/99 N.R. Sentenza Corte di Assise di Roma 14/03/2007) e il terzo con l'attuale sentenza gravata.

Fuori da ogni pregiudizio ideologico, appare innegabile che al di là del fisiologico rispetto dell'obbligatorietà dell'azione penale vi sia stata in questi anni la necessità di una sorta di riscatto morale per quanto il nostro paese non fece - *rectius* non volle fare - durante gli anni delle dittature sudamericane per tutelare i propri connazionali emigrati in quelle realtà. Non è, purtroppo, una mera petizione di principio ma è quanto drammaticamente emerso nel corso del processo Acosta + altri (ESMA) con la deposizione dell'allora console italiano a Buenos Aires, Enrico Calamai. Tali dichiarazioni che pesano come un macigno sulla coscienza dei governi di allora sono state quasi integralmente trascritte nella citata sentenza Acosta + altri, acquisita agli atti dell'odierno procedimento.

In conclusione, è innegabile il tentativo – non certo ascrivibile a chi ha condotto con estrema professionalità, competenza e pragmatismo le indagini giudiziarie di questo procedimento – di trasformare la vicenda giudiziaria in un processo politico. Ne sono prova le innumerevoli costituzioni di parte civile anche di enti e associazioni asseritamente rappresentative di interessi lesi dai reati commessi e dal clamore mediatico che ha accompagnato l'iter giudiziario.

Oggetto del presente processo è solo ed esclusivamente il rigoroso accertamento della penale responsabilità degli imputati condannati in primo grado con esclusivo riferimento ai capi di imputazione come originariamente contestati.

In altre parole, l'unanime e incondizionata condanna agli orrori e alle atrocità commesse durante le dittature militari dei paesi del cono sud dell'America latina non devono e non possono in alcun modo assurgere a dignità di elementi di prova o a fonte di pregiudizi e aprioristici convincimenti in ordine alla responsabilità dei singoli soggetti che devono essere accertate nel rispetto dei criteri imposti dal legislatore fuori da rocambolesche misinterpretazioni.

\*\*\*\*\*

## MOTIVI DI APPELLO

Preliminarmente, sotto il profilo metodologico, si anticipa sin d'ora che il presente atto di appello sarà articolato per taluni aspetti, di natura prettamente giuridica, con riferimento a tutte le posizioni

patrocinate; in altri casi, invece, si farà esplicito riferimento, mediante analisi separata, talvolta al solo imputato Blanco, talaltra ai soli imputati Morales Bermudez, Richter Prada e Ruiz Figueroa.

**ASSOLUZIONE DEGLI IMPUTATI ALMENO AI SENSI  
DELL'ART. 530 II°co. C.p.p. PER NON AVER  
COMMESSO IL FATTO:**

**J. C. BLANCO: capi A1 ; B1; B2 e G2**

**F. M. BERMUDEZ, P.P.RICHTER; G.R. FIGUEROA: capo I2**

L'iter logico- deduttivo seguito dai giudici di prime cure nella costruzione dell'impianto motivazionale della sentenza oggetto del presente gravame non permette di individuare quale sia l'istituto giuridico al quale la Corte ricorre per fondare il proprio giudizio di colpevolezza.

Nei paragrafi dedicati alla ricostruzione della penale responsabilità degli imputati Juan Carlos Blanco, Francisco Morales Bermudez, Pedro Richter Prada e German Ruiz Figueroa, fa alternativamente riferimento, per tutti i suddetti imputati, indistintamente, alla figura del concorso di persone nel reato continuato ed alla fattispecie giuridica dell'associazione per delinquere.

A titolo meramente esemplificativo questa difesa ritiene opportuno richiamarne taluni passaggi: *“Per quanto riguarda la posizione dell'imputato (Juan Carlos Blanco) (come si dirà anche a proposito di altre figure di vertice), è certamente vero che il concorso di persone prevede che le condotte possono ritenersi legate dal vincolo concorsuale, ancorché morale, in*

quanto convergenti alla realizzazione di un volere comune, e che è necessario che il concorrente apporti un contributo qualsiasi che favorisca, renda più probabile, più immediato il verificarsi dell'evento. Senonché nel caso di specie, e cioè di una figura apicale di una struttura gerarchizzata nella cornice di una dittatura militare, non si tratta di un contributo qualsiasi, ma del vero e proprio ordine che origina l'intera operazione che inizia con un sequestro di persona a scopo di estorsione e termina con l'uccisione della vittima. Nel caso di vertici di una catena di comando militare o comunque rigidamente gerarchizzata, nella disciplina del concorso di persone non si può parlare di assenza di un chiaro riferimento alle regole causali e condizionalistiche (analogamente a quanto può farsi per i "capi" di un'associazione di tipo mafioso rispetto alla loro responsabilità di posizione, negata dalla giurisprudenza), proprio perché è caratteristica tipica (salvo prova del contrario) della catena di comando militare che l'ordine parta dall'alto e dall'alto si propaghi verso il basso, pertanto, nel caso di una disciplina rigidamente gerarchizzata, a differenza di quanto la giurisprudenza di legittimità argomenta per i vertici di un'associazione mafiosa o terroristica, l'apporto del capo militare (o politico) mediante la formulazione dell'ordine di annientamento degli avversari politici, anche se non individualizzante, resiste al giudizio causale e condizionalistico" (motivi della decisione pagg. 10 - 11) per poi cadere in contraddizione dopo poche righe, affermando, invece, la sussistenza dell'associazione per delinquere a carico degli imputati che ricoprivano ruoli politici e militari di vertice nelle varie dittature instauratesi in America Latina: "E, invero, le vere e proprie associazioni per delinquere nate tra vertici politici e militari in questi paesi con i colpi di stato in essi verificatisi e "consorziate" tra loro con il "plan Condor", aventi quale scopo primario del "pactum

sceleris" l'annientamento, con qualsiasi mezzo, e quindi, anche con l'eliminazione fisica degli oppositori politici, non solo hanno concepito detto scopo, dando l'imput politico necessario e imprescindibile alle strutture repressive che operavano su loro disposizioni, ma hanno anche deviato e distorto dette strutture, avvalendosi del personale delle originali legittime strutture statali (esercito, marina, aviazione, corpi di polizia eccetera). Quindi non solo hanno ideato la serie di omicidi politici di cui la Corte si occupa, ma hanno dato un contributo causale a ciascuno di essi, anche allorché la scelta delle vittime fosse devoluta a qualche sottoposto in via gerarchica (ma per quest'ultima ipotesi è necessaria la prova dell'effettivo coinvolgimento nel singolo caso concreto)" (motivi della decisione pag. 11).

Ed ancora: "E, invero, l'istruttoria svolta difficilmente ha consentito di identificare gli esecutori materiali degli omicidi di cui ci si occupa, ma ha permesso solo in alcuni casi di identificare nei quadri intermedi gli autori del sequestro o i carcerieri che hanno gestito il sequestro. Senonché l'individuazione di quelli tra loro che hanno dato l'ulteriore contributo causale necessario per addebitare la perpetrazione degli omicidi di cui tutti sono imputati, (un "quid pluris" oltre alla cattura e detenzione illegittima e clandestina delle vittime), è sostanzialmente fallita. Essi erano contemporaneamente membri dell'associazione per delinquere, creata dai loro rispettivi capi, e dipendenti statali provenienti dalle legittime istituzioni piegate ai fini criminali dell'associazione divenuta, con la forza della tirannia, governo del paese. Ma non vi è piena prova, stante il loro medio-basso livello gerarchico, del loro coinvolgimento, materiale e morale, negli omicidi, sicuramente, invece, conosciuti e voluti dai vertici politici e militari. Non è infatti razionalmente ipotizzabile che in una organizzazione criminale, a struttura rigidamente

gerarchica, ci fosse un potere diffuso di vita o di morte. È invece indubbio che tale potere era riservato alle persone più alte in grado nella scala gerarchica mentre non è possibile presumerlo, in via generale e astratta e in definitiva in ragione del mero ruolo svolto, in capo ai sottoposti, esecutori di ordini (quali appaiono, come si dirà, la maggior parte degli imputati) per i quali si richiede la prova piena della loro partecipazione in concreto alle singole esecuzioni. Tra l'altro è ragionevole ritenere che fra i mandanti degli omicidi, gli esecutori della cattura- carcerieri delle vittime e gli esecutori materiali degli assassini vi potesse essere una forma di compartecipazione, (ne fa cenno Troccoli nel suo libro "L'ira di Leviathan") tanto funzionale ai fini dell'associazione criminosa da non avere consentito alla istruttoria svolta di identificare gli autori materiali degli omicidi, ancorché non possa escludersi che talvolta o, addirittura spesso, i ruoli potessero coincidere" (motivi della decisione pag. 12).

L'incertezza in merito alla scelta della fattispecie applicabile si presenta ancora: "I membri della giunta militare pianificarono le stragi, demandandone ai subalterni la materiale esecuzione, riconoscendo loro una ridotta discrezionalità nella scelta degli obiettivi da colpire; tali azioni avvenivano in spregio alle norme vigenti ed ai fondamentali diritti umani e la loro diffusione con identiche modalità, su tutto il territorio nazionale e per tutta la durata della dittatura, porta ad escludere che possano essere state realizzate al di fuori di precisi ordini superiori, salvo stabilire per ciascuno degli ufficiali subordinati quale sia stato il loro effettivo ruolo nella decisione e nell'attuazione dei piani di morte certamente decisi, voluti ed organizzati dai capi. Perciò occorre inquadrare la responsabilità di ciascun imputato nell'alveo del concorso di persone" riabbracciando, poi, seppur implicitamente, l'istituto dell'associazione per delinquere: "Tutti gli imputati cui è ascritto il capo I2, ad eccezione di Martinez Garay,

*ricoprivano ruoli politici e militari di vertice (presidenti della repubblica, ministri della difesa e dell'interno) o avevano posizioni di comando nelle varie forze armate o ruoli apicali all'interno dei rispettivi apparati, dei rispettivi paesi membri del plan Condor con un'autonomia decisionale che gli stessi si erano reciprocamente attribuiti per il raggiungimento dello scopo finale dell'eliminazione politica e fisica di tutti gli oppositori" (motivi della decisione pag. 115).*

Peraltro, anche al lettore meno attento non dovrebbe sfuggire un'ulteriore evidente irragionevolezza presente in uno dei vari passaggi sopra citati.

Infatti, non si comprende perché la Corte, trattando della fattispecie concorsuale, ritenga necessario introdurre il tema della responsabilità del "capo mafia", confrontando tale posizione con quella dei vertici politici e militari imputati nel presente processo.

Se di concorso di persone effettivamente si tratta, devono essere solo ed esclusivamente le regole della fattispecie concorsuale a trovare applicazione e di nessuna utilità dovrebbe risultare il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte in merito all'illegittimità della responsabilità di posizione dei capi dell'associazione di stampo mafioso.

Ciò detto, la presente difesa sostiene fermamente che, volendo condannare gli imputati in quanto soggetti ricoprenti ruoli politici e militari di vertice negli Stati aderenti al c.d. "Plan Condor" l'unica fattispecie applicabile possa essere l'associazione per delinquere *ex art. 416 c.p.*.

Le ragioni di tale convincimento sono molteplici:

- innanzitutto, appare del tutto irrazionale ma soprattutto avulso da qualsiviglia dettato normativo applicare l'istituto del concorso di persone a fatti reato aventi sullo sfondo l'assetto geopolitico dell'America Latina degli anni '70.

Non fosse altro che per la difficoltà, se non impossibilità, di immaginare una partecipazione occasionale e limitata, nei reati contestati, da parte di soggetti ricoprenti ruoli istituzionali in Stati spesso neanche confinanti;

- inoltre, i fatti per i quali si procede riguardano vittime di un'organizzazione politico-militare istituita tra le varie Nazioni al fine di eliminare gli oppositori ai regimi militari.

Organizzazione, quest'ultima, paramilitare, basata sulla creazione di un sofisticato sistema di codici, scambio di informazioni crittografate e banche dati destinate a schedare tutti i potenziali soggetti ritenuti pericolosi per la stabilità politica delle dittature militari al potere.

Dunque, definire un mero concorso di persone una simile struttura, finanziata economicamente da tutti gli Stati che ne sono entrati a far parte e , come si dirà, dai servizi di intelligence americana, appare quanto mai riduttivo e non rispondente ai dati storici accertati che costituiscono fatti notori.

- ad ulteriore dimostrazione di quanto le conclusioni del giudice di primo grado in tal senso siano del tutto prive di fondamento logico, merita di essere quantomeno richiamato, ancora una volta, il ruolo, storicamente riconosciuto e provato, svolto dagli Stati Uniti.

All'inizio degli anni Settanta la svolta generale verso la formazione di governi militari venne recepita da parte dell'amministrazione Nixon,

se non altro perché buona parte degli ufficiali che li sostenevano erano stati formati in accademie degli Stati Uniti.

Gli U.S.A., infatti, non si limitarono soltanto a dare il beneplacito all'Operazione Condor; gli interessi in Sud America, invero, erano molteplici: da un lato, vi era la volontà di sfruttare le innumerevoli materie prime di cui i territori latinoamericani proliferavano; dall'altro, dato il clima di altissima tensione dovuto alla Guerra Fredda, gli Stati Uniti non potevano certo permettere che la recentissima rivoluzione cubana travalicasse i confini dell'arcipelago.

Il pericolo era rappresentato dai "sovversivi": ad essere oggetto di minaccia non erano certo le frontiere geografiche delle Nazioni, bensì le loro "frontiere ideologiche".

Pertanto, in nome dell'anticomunismo e per paura che gruppi e partiti d'ispirazione marxista, presenti negli Stati latinoamericani, potessero destabilizzare o minacciare gli interessi economici e geopolitici, gli Stati Uniti iniziarono a promuovere e a finanziare colpi di Stato e repressioni in diversi paesi del Sud America.

L'incerta e contraddittoria qualificazione giuridica attribuita dalla Corte alle condotte realmente ed asseritamente poste in essere dagli imputati, appare, quindi, totalmente ingiustificabile.

Non solo, infatti, un accordo intervenuto fra Stati tra loro distanti anche migliaia di chilometri, finalizzato al funzionamento di apparati caratterizzati da una rigida gerarchia militare, finanziato da parte degli U.S.A., colosso del mondo occidentale, veniva giuridicamente ricostruito dai giudici come "concorso di persone", ma la necessità storica e soprattutto politica di condannare gli apicali, responsabili del

sistema "Condor", ha preso il sopravvento sul buon senso che nel processo penale, processo del fatto, non dovrebbe mai venire meno.

Ne è scaturita una motivazione confusa, incerta e contraddittoria, alla quale è sottesa la volontà di un riscatto storico, politico e morale.

E se, come sottolineato, la sentenza oggetto di impugnazione pecca di scarso rigore logico, va da sé che non possa dirsi altrimenti di quello giuridico.

A tal riguardo, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ha individuato il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato, nel carattere e nelle modalità di svolgimento dell'accordo criminioso.

Infatti, nel concorso di persone nel reato, **anche continuato**, la partecipazione all'accordo criminioso avviene in via occasionale ed accidentale, essendo quest'ultimo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali si esaurisce; mentre nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminioso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminioso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati.

In tal senso la Corte di Cassazione ha sostenuto che: " [...] *criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato continuato, è da incentrarsi essenzialmente nel modo di svolgersi dell'accordo criminioso che, nella seconda ipotesi, avviene in via occasionale e limitata - essendo diretto soltanto alla commissione di più reati*

determinati, ispirati da un medesimo disegno criminoso che li comprenda e preveda tutti - mentre nell'ipotesi dell'associazione per delinquere, l'accordo criminoso, in quanto diretto all'attuazione di un vasto programma di criminalità, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, deve assumere un carattere permanente e può ben prescindere dalla effettiva commissione dei singoli reati programmati" (Cass. Pen. Sez. I, 20.06.1995, n. 7063).

Anche in tempi più recenti la Suprema Corte si è espressa riaffermando che "il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati" (Cass. Pen. sez. II, 28.09.2016, n. 43632; Cass. Pen. Sez. II, 11.10.2013, n. 933).

Ed ancora : " ....la differenza tra il concorso di più persone nel reato ed il reato di associazione per delinquere consiste nel fatto che nel primo caso l'accordo criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati e si esaurisce dopo la loro commissione, mentre nel secondo caso il "pactum sceleris" prescinde dalla commissione dei singoli reati ed è caratterizzata dalla esistenza di una struttura organizzativa più o meno complessa e dalla predisposizione dei mezzi necessari all'attuazione del

*programma comune a tutti gli associati"* (Cass. Pen. Sez. V° 07/02/2017 n. 22672).

Deve poi essere ricordato che *"in tema di associazione per delinquere [...] è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima"* (Cass Pen. Sez. II, 31.03.2016 n. 19435; Cass. Pen. Sez. U, 28.03.2001, n. 10).

Quanto agli aspetti strumentali/organizzativi la Corte di legittimità sulla premessa che *"ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune"* (Cass. Pen., Sez. II, 3.04.2013, n. 20451) ha tuttavia anche chiarito che *"per la configurazione del delitto di associazione per delinquere è irrilevante la sussistenza, o meno, di una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero il valersi di mezzi già esistenti, purché tutto ciò si dimostri, in concreto, sufficiente alla realizzazione del programma delinquenziale, per il quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato"* (Cass. Pen sez. II, 28.09.2016, n. 43632; Cass. Pen., Sez. I, 5.12.1994 n. 3161).

Pertanto è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: *"L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti:*

- a) *da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;*
- b) *dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;*
- c) *dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira" (Cass. Pen. Sez. I, 25.09.1998, n. 10107).*

Alla luce dei criteri poc'anzi elencati, non vi è alcun dubbio che il c.d. "Plan Condor", formalizzato nel 1975, ben si possa identificare come un vincolo associativo permanente ed autonomo rispetto ai delitti concretamente programmati: a dimostrazione dell'autonomia dell'associazione rispetto ai reati-scopo vi è proprio la finalità politico/ideologica sottesa alla formalizzazione dell'"operazione Condor". I reati-fine, dunque, rappresentavano solo il mezzo attraverso il quale preservare la stabilità dei regimi dittatoriali; indefinito appare anche il programma criminoso nei confronti di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti di volta in volta identificati, con l'unico scopo dell'annichilimento di focolai di opposizione politica.

Quanto infine all'idoneità della struttura associativa alla realizzazione dell'obiettivo, è innegabile che l'assai avanzato sistema di scambio di informazioni crittografate, la banca dati alla quale tutti gli Stati, che avessero interesse, potevano accedere, il finanziamento economico fornito dagli Stati membri dell'organizzazione necessario al funzionamento di una macchina repressiva complessa ed operante nella quasi totalità degli Stati del Latino- America, fossero adeguati ed

idonei, e la storia ne è tristemente testimone, al raggiungimento del fine perseguito.

Giunti, dunque, alla conclusione che la fattispecie configurabile sia l'associazione per delinquere, è doveroso spendere qualche parola sul rapporto che deve intercorrere tra reato-associativo e reato-scopo dell'associazione.

La Corte di Cassazione in merito si è pronunciata nel senso di ritenere che: *“data l'autonomia del reato di associazione [...] rispetto all'attuazione del programma criminoso, non tutti gli aderenti all'associazione rispondono anche dei delitti commessi in attuazione della pattuizione [...], ma solo quelli che [...] danno un effettivo apporto [...] all'attuazione della singola condotta delittuosa”* (Cass. Pen. Sez. I, 14.01.1987); ed in epoca più recente ha ribadito come *“il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, [...], giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, [...] all'attuazione della singola condotta criminosa”* (Cass. Pen. Sez. VI, 15.11.2007, n. 3195).

Ma ancor più recentemente : *“ In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, non sussiste la responsabilità del cosiddetto “capo famiglia”, a titolo di concorso nel reato-fine “eccellente” qualora questi, ancorchè a conoscenza dei progetti in corso e del coinvolgimento operativo di “suoi uomini”, non abbia prestato fattiva e concreta collaborazione nell'organizzazione e gestione del reato, decisa dalla struttura di vertice del sodalizio criminale, in quanto l'omessa attivazione di ipotetici provvedimenti interdittivi non potrebbe comunque essere considerata equivalente ad una*

*prestazione di consenso o addirittura alla formulazione di un ordine nei confronti dei propri uomini".* (Cass. Pen. Sez. VI 17.09.2014 n. 8929).

D'altro canto non potrebbe essere diversamente; il legislatore per mezzo dell'istituto del concorso di persone *ex art. 110 c.p.* ha rinunciato a descrivere ogni condotta concorsuale tipica, facendo riferimento al criterio dell'orientamento causale, secondo il quale deve essere passibile di condanna qualsiasi atteggiamento, commissivo od omissivo, che risulti aver concorso alla produzione dell'evento antigiuridico.

Ne deriva che una dichiarazione di responsabilità dell'agente a titolo concorsuale non possa che basarsi su una precisa condotta, dotata di efficienza eziologica con l'evento antigiuridico e non su una generica forma di coinvolgimento nella vicenda che ha portato alla violazione della norma incriminatrice.

Pertanto, la pubblica accusa ed il giudice, rispettivamente, devono necessariamente dimostrare, l'uno, ed indicare, l'altro, attraverso quali modalità sia stata concretamente attuata la partecipazione dei singoli agenti.

In relazione a tutti gli imputati di cui in epigrafe, l'unico dato emergente dalla sentenza è rappresentato dal ruolo da essi ricoperto, dalla funzione istituzionale dagli stessi svolta e non vi è il benché minimo riferimento ad una loro partecipazione che esuli dal mero fatto di aver aderito all'Operazione Condor.

Diversamente, infatti, non poteva essere. Non esiste alcuna testimonianza, alcun documento, alcun elemento anche solo indiziario in grado di collegare gli assistiti ai fatti loro rispettivamente ascritti.

Come più volte ribadito e come sarà approfondito nel prosieguo, non vi è stata alcuna dimostrazione di una partecipazione concreta degli odierni imputati ai reati ad essi ascritti.

Ciò esposto, è di tutta evidenza come l'operatività dell'uno o dell'altro istituto non sia pura *querelle* priva di rilevanza pratica.

Se l'istruttoria dibattimentale si fosse orientata nel senso di dimostrare l'esistenza di una tale struttura organizzativa, non si sarebbe giunti al paradosso di assistere alla condanna dei soggetti apicali in quanto ideatori della macchina repressiva o ad essa partecipanti, seppure, come si ribadirà nel prosieguo, estranei al fatto reato concreto.

Ma ciò che risulta di assai difficile comprensione è l'assoluzione di imputati che, pur avendo provatamente partecipato ai fatti in oggetto, ricoprivano ruoli intermedi.

Proprio in virtù di tale posizione intermedia, che questi ultimi rivestivano, la Corte ha ritenuto che gli stessi non potessero essere in grado di prevedere l'eliminazione fisica degli oppositori al regime e pertanto si pronunciava con una sentenza di assoluzione nei loro confronti.

Dunque, la condotta di coloro, seppur in taluni casi rimasti ignoti, che provvedevano all'eliminazione fisica dei "sovversivi", veniva considerata dalla Corte alla stregua di una causa sopravvenuta, in grado di interrompere il nesso causale e di sfuggire alla prevedibilità degli imputati assolti dalla Corte stessa.

Conclusione, quest'ultima, a dir poco grottesca.

In tal modo, se l'esecutore materiale degli omicidi non poteva essere indentificato ed il subordinato mai avrebbe potuto prevedere il destino delle vittime, viene a mancare l'anello di congiunzione tra

l'apicale, unico responsabile ed il gradino più basso a livello gerarchico, autore dei singoli delitti, sebbene non individuato.

Eppure è la medesima Corte, in uno dei passi precedentemente trascritti, ad affermare: *“Quindi non solo hanno ideato (riferito ai vertici) la serie di omicidi politici di cui la Corte si occupa, ma hanno dato un contributo causale a ciascuno di essi, anche allorché la scelta delle vittime fosse devoluta a qualche sottoposto in via gerarchica (ma per quest'ultima ipotesi è necessaria la prova dell'effettivo coinvolgimento nel singolo caso concreto)”* (motivi della decisione pag. 12).

Pertanto, l'assurda conclusione è che i subordinati in via gerarchica, pur provvedendo alla scelta degli obiettivi (dunque, un *“diffuso potere di vita o di morte”*, per utilizzare l'esatta terminologia adottata dal giudice di prime cure, vi era e come), non avrebbero potuto essere certi che concretamente i delitti si sarebbero consumati, mentre gli apicali li avrebbero fortemente voluti; la Corte prosegue, infatti, asserendo: *“Ne risulta la piena partecipazione morale e materiale dei vertici a ciascun omicidio, di cui gli esecutori dovevano rispondere in via gerarchica ai capi, individuati appunto nei vertici politici e militari. Di essi, quindi, risulta pienamente provata la penale responsabilità in ordine agli omicidi di cui sono imputati, con le modalità accertate dall'istruttoria dibattimentale, configuranti le contestate aggravanti, prima fra tutte, proprio per i soggetti di vertice, la premeditazione, caratterizzata dall'intensa volizione del risultato della condotta, (formalizzata addirittura in un accordo internazionale) considerato l'obiettivo avuto di mira dai capi delle dittature militari e cioè l'annientamento dell'opposizione politica”* (motivi della decisione pagg. 11 - 12).

D'altra parte se, come è logico pensare, i delitti contestati agli imputati, fossero stati ascritti loro a titolo di dolo eventuale, la Corte non avrebbe potuto far altro che dichiararne la prescrizione.

**1. LA POSIZIONE DI JUAN CARLOS BLANCO : (capi A1 ; B1; B2 e G2).**

Nello specifico per quanto concerne l'imputato Juan Carlos Blanco, Ministro degli Affari esteri in Uruguay *pro tempore*, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, in occasione della celebrazione del processo in Argentina per i medesimi fatti (il riferimento è al caso di cui al capo d'imputazione B1, B2 e G2 : Gatti, Islas, Arnone, Recagno), l'Autorità Giudiziaria non ha ritenuto di instaurare *ab origine* nei suoi confronti il procedimento penale.

In proposito il teste Ouvia Pablo Enrique, Procuratore della Repubblica in materia criminale a partire dal 1993 ed, in particolare, in materia di delitti contro l'umanità dal 2008, alla domanda posta da una delle parti civili: "*è stata accertata l'attività del ministro Juan Carlos Blanco dell'Uruguay?*", dichiarava: "*Non è stato parte dell'oggetto processuale. Ciò che è stato investigato in questo processo è stato l'agire diretto di 33 persone soltanto 17 di quelle persone hanno continuato nel processo gli altri alcuni sono stati separati dal processo e altri sono morti. La persona che lei ha menzionato non faceva parte dell'oggetto processuale*"(Trasc. Ud. 7.10.2016, pag. 23).

Appare superfluo sottolineare che evidentemente, come precedentemente sostenuto, non vi sia mai stata partecipazione concreta ai fatti reato contestati.

A maggior ragione, non vi è prova di una concreta partecipazione dell'imputato Blanco ai fatti allo stesso contestati in relazione al capo d'imputazione A1 (caso Banfi).

I suddetti episodi si sono infatti verificati nel 1974, quando ancora non era stato concordato il Piano Condor che avrebbe avuto luogo più di un anno dopo: il 25 novembre 1975.

Pertanto la ricostruzione *ad hoc* di una fase antecedente all'ufficializzazione dell'operazione (c.d. fase "pre Condor") e la riconduzione alla stessa di detti avvenimenti, appare quanto mai una forzatura, non fosse altro che per la possibilità di retrocedere all'infinito ed ascrivere agli imputati qualsiasi fatto verificatosi in quei territori, avente connotazione politica.

Il solo elemento costituito dal ruolo apicale rivestito non è certamente sufficiente a fondarne un giudizio di colpevolezza, infatti, come asserito dalla Suprema Corte la prova del coinvolgimento di un soggetto in un reato-fine dell'associazione va parametrata allo standard dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" e non può che essere raggiunta *"solo quando si risolve nell'inferenza necessaria del coinvolgimento di un determinato soggetto; nella sostanziale inconcepibilità, cioè, che l'accadimento considerato si verificasse in assenza dell'indicato coinvolgimento, e sempreché [...] l'inferenza si spinga fino alla determinazione dello specifico contributo causale attribuito al partecipe"* (Cass. Pen. Sez. VI, 17.09.2014, n. 8929).

Non può essere pertanto avallata alcuna scorciatoia né sostanziale, né processuale, per ritenere accertati i reati contestati, facendosi, al contrario, applicazione concreta dei principi relativi allo *standard* garantista del ragionevole dubbio.

2. LA POSIZIONE DI FRANCISCO MORALES BERMUDEZ;  
PRADA PEDRO RICHTER E GERMAN RUIZ FIGUEROA:  
(capo I2).

Inutile sottolineare che tutte le considerazioni già svolte nei paragrafi che precedono sono naturalmente ostensibili anche agli imputati BERMUDEZ , RICHTER e FIGUEROA.

Per di più, nel caso di specie, assumono un rilievo decisivo, a parere di chi scrive, ulteriori argomentazioni.

A pag. 101 della gravata sentenza si legge: « *CAMPIGLIA difatti, come emerge dai documenti della dott.ssa Barrera, era già stato oggetto di scambi di informazione tra i paesi Condor, era ricercato quale importante membro del movimento montonero la sua sorte era già stata predeterminata, (conosciuta e voluta) da tutti coloro che rappresentavano i paesi appartenenti al plan*» (motivi della decisione pagg. 101).

Orbene, non esiste agli atti di causa, alcun documento, alcuna testimonianza , alcuna prova diretta o indiretta che possa anche solo lontanamente coinvolgere il Perù nel sequestro di Campiglia.

Quanto riportato in sentenza è e resta una mera petizione di principio. A fronte di ciò si ritiene utile riportare telegraficamente alcuni dati certi e incontrovertibili che, al contrario di quanto sopra, sono emersi dai riscontri documentali e testimoniali del dibattimento:

A). Horacio Domingo Campiglia Pedamonti

- Horacio Domingo Campiglia Pedamonti venne sequestrato il 12 marzo 1980 presso l'aeroporto di Rio de Janeiro, in Brasile.
- L'operazione venne effettuata da una squadra speciale argentina, il *Batallòn de inteligencia* 601, sulla base di un permesso accordato al servizio di intelligence militare argentino dal servizio di intelligence militare brasiliano.
- Tale notizia uscì sulla stampa in Brasile, ove venne riportato che Campiglia stava viaggiando assieme a Monica Susana Pinus, altro membro dei Montoneros, e che quando i due arrivarono all'aeroporto di Rio de Janeiro, le forze di sicurezza circondarono l'aereo e portarono via entrambi. La donna cercò di resistere al sequestro, gridando il proprio nome e quello di Campiglia, spiegando che stavano subendo un sequestro; dei passeggeri riferirono questo a dei giornalisti e la notizia uscì sulla stampa locale.
- Le vittime vennero trasferite subito dopo alla prigione di Campo de Mayo, in Argentina.
- I "carcerieri" di Campiglia a Campo de Mayo erano tutti militari di nazionalità argentina.
- Il governo brasiliano ha riconosciuto le proprie responsabilità, per quanto riguarda la detenzione e la scomparsa di Campiglia, prevedendo attraverso una legge un indennizzo a favore dei familiari della vittima.
- Siffatti inconfutabili dati trovano puntuale riscontro nelle deposizioni della Dott.ssa Barrera e di Maria Campiglia.

#### **B). Lorenzo Ismael Viñas Gigli**

- Lorenzo Ismael Viñas Gigli venne sequestrato il 26 giugno 1980 al Paso de los Libres, a confine tra Argentina e Brasile.
- L'uomo venne trasferito presso la prigione di Campo de Mayo, in Argentina.
- I sequestratori erano di nazionalità argentina e facevano parte del *Batallòn de inteligencia* 601.
- Anche per la vicenda di Viñas il governo brasiliano ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha disposto che alla famiglia venisse corrisposto un indennizzo.
- Le suddette comprovate circostanze trovano conferma nelle dichiarazioni rese in dibattimento dalla Dott.ssa Barrera, da Jair Krischke e da Silvia Noemi Tolchinsky, nonché in quelle acquisite agli atti di Claudia Allegrini.

### C). La c.d. "Operación Murciélago"

Non può sottacersi che i sequestri di Viñas e Campiglia siano avvenuti nell'ambito della c.d. "Operación Murciélago", ossia, "Operazione Pipistrello", a cui hanno fatto riferimento sia il P.M. nella requisitoria, che il G.I.P. nell'originaria ordinanza di custodia cautelare in carcere (pagg. 182 ss.).

L'"Operación Murciélago" rappresentava una sotto-operazione del Piano Condor, finalizzata alla cattura ed all'eliminazione fisica dei *Montoneros* che rientravano dall'esilio per riprendere l'attività politica.

Siffatta operazione veniva condotta dal *Batallòn de inteligencia* 601, squadra speciale argentina, nei confronti dei *Montoneros*

che si trovavano ad effettuare il passaggio della frontiera: quest'ultimo era un atto che rendeva particolarmente vulnerabili le vittime, in quanto in tali circostanze le medesime potevano essere identificate dai c.d. "marcatori", ossia, dai sequestrati che piegati dalle torture, venivano portati ai posti di frontiera ovvero in altri luoghi ove si supposeva transitassero dei militanti antigovernativi, affinché indicassero i propri compagni di militanze, consentendone il conseguente arresto.

I sequestri di Viñas e Campiglia rientravano, dunque, nell'alveo della sopra citata "Operación Murciélogo".

Appare evidente che il Perù non avrebbe potuto avere alcun tipo di coinvolgimento nelle tristi vicende in esame, considerato che la cattura delle vittime nell'ambito dell'operazione in questione avveniva nelle zone di confine con l'Argentina ed è un dato di fatto che il territorio peruviano non ne vanta alcuna.

#### D). La deposizione della Barrera

Si reputa a questo punto opportuno analizzare il contenuto della deposizione della Dott.ssa Barrera in relazione ai casi di Viñas e Campiglia.

Nella parte in cui veniva trattato il caso Campiglia (trascr. ud. 26.02.2016, pag. 45), la Dott.ssa Barrera affermava che l'uomo veniva sequestrato a Rio de Janeiro, in Brasile, il 12 marzo del 1980, dopodiché, effettuava una breve premessa in merito all'adesione del Brasile al Piano Condor, citando un telegramma del Segretario di Stato Vance agli ambasciatori di

Argentina, Bolivia, Brasile e Cile, datato 24 marzo 1977, che testualmente riportava: *“L'operazione Condor è un impegno di collaborazione, tra i servizi di sicurezza, di Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay Bolivia e Brasile, per contrastare il terrorismo e la sovversione”*.

Si menziona tale passaggio perché appare illuminante la circostanza che la Barrera, proprio trattando del caso Campiglia, abbia fatto riferimento all'adesione da parte del Brasile ed abbia dato lettura del documento poc'anzi illustrato, **ma non abbia minimamente citato il Perù**.

Ancora, la Dott.ssa Barrera descriveva il sequestro di Campiglia (pag. 48), riferendo che tale notizia uscì sulla stampa locale brasiliana per il particolare clamore suscitato dall'operazione. Immediatamente dopo, la Dott.ssa Barrera si concentrava su di un rapporto del 7 aprile 1980 del funzionario dell'ambasciata statunitense, Regional Security Officer Blaiston, in cui questi scriveva all'ambasciatore riferendo di un colloquio che aveva avuto con un membro dei servizi di intelligence argentini, a cui aveva scherzosamente chiesto cosa fosse accaduto ai due Montoneros scomparsi tra il Messico e Rio de Janeiro:

*"La fonte ha affermato che il Battaglione 601 aveva catturato un Montonero e durante l'interrogatorio aveva appreso che questo Montonero aveva un appuntamento con i due Montoneros provenienti dal Messico e che questo appuntamento doveva avere luogo a Rio de Janeiro. I due Montoneros provenienti dal Messico erano Horacio Campiglia - nome di battaglia Peter - e Susana de Binstok.*

*Horacio Campiglia aveva la responsabilità complessiva dell'operazione dei TEI e dirigeva queste forze del Messico, il servizio di intelligence militare argentino aveva quindi preso contatto con l'intelligence militare brasiliana, per avere il permesso di effettuare un'operazione a Rio, per catturare i due Montoneros provenienti dal Messico.*

*I brasiliani avevano accordato il permesso e una squadra speciale argentina, sotto il comando operativo del tenente colonnello Roman, era volata a Rio, a bordo di un velivolo C130, dell'aviazione militare argentina.*

*Entrambi i Montoneros, provenienti dal Messico, erano stati catturati vivi ed erano stati riportati in Argentina, a bordo del C130.*

*Questi due Montoneros sono attualmente detenuti nella prigione segreta dell'esercito al Campo de Mayo”.*

Ancora una volta, nonostante la descrizione particolarmente esplicita e minuziosa di quanto avvenuto a Campiglia , **nessun riferimento diretto o indiretto veniva fatto nei confronti del Perù.**

La teste continuava sempre sul caso Campiglia dichiarando che la cattura e la detenzione dello stesso, da parte dell'esercito argentino, si desumevano anche da un altro documento, un rapporto della centrale di riunione, intitolato: "Catture prodotti in procedimenti delle forze legali, dal primo gennaio all'8 maggio 1980", datato 9 maggio '80, in cui, alla data del 12 marzo 1980, veniva indicata la cattura di Petrus, che era lo pseudonimo di Campiglia (pag. 51).

Venivano inoltre citati altri documenti, sempre in relazione al sequestro Campiglia, ma in nessuno di essi si faceva riferimento alcuno ai peruviani.

La Dott.ssa Barrera concludeva la deposizione sul caso in oggetto affermando che il governo brasiliano aveva riconosciuto le proprie responsabilità, per quanto riguarda la detenzione e la scomparsa di Campiglia.

**Ma sul Perù, nemmeno una parola.**

In riferimento al sequestro Viñas (ud. 26.02.2016, pagg. 53 ss.), la Barrera riferiva che Lorenzo Ismael Viñas Gigli era un cittadino italiano, nato nel 1955 e rientrato in Argentina, assieme alla compagna Claudia Allegrini, che abitava in Italia. Veniva catturato il 26 giugno del 1980 al Passo de los Libres mentre attraversava la frontiera tra l'Argentina e il Brasile (ud. 26.02.2016, pag. 53).

Lo stesso giorno e nello stesso luogo scomparve anche un sacerdote, Jorge Oscar Adur, ed il suo caso ebbe molto clamore. La Barrera proseguiva riferendo che informazioni su queste due detenzioni si ricavano anche da un documento che fu fotografato da un detenuto della Esma, Victor Bastera, successivamente consegnato alla commissione d'inchiesta sugli scomparsi argentini, la Conadep (ud. 26.02.2016, pag. 54).

Il documento era intitolato: "Cattura di effettivi della Banda dei Delinquenti Terroristi, alla frontiera".

Era un elenco di 20 persone, con i nomi di battaglia ed il grado che avevano nell'ambito dei Montoneros, con la data e il luogo della cattura ed il modo in cui furono identificati; per il mese di

giugno del 1980 risultavano catturate 5 persone al Paso de Los Libres; gli ultimi due presi a giugno, Andres e Negro Juan, avevano il grado di tenente ed è ragionevole ipotizzare che fossero Viñas e Ardur, che furono appunto catturati tutti e due a fine giugno.

La Dott.ssa Barrera aggiungeva che molte informazioni sulla detenzione di Viñas si ricavano anche da una lettera di Silvia Tolchinsky a Claudia Allegrini successivamente consegnata alla Conadep (ud. 26.02.2016, pag. 54).

Silvia Tolchinsky era stata prigioniera in vari centri di detenzione in Argentina e descriveva dettagliatamente l'incontro che ebbe con Viñas, durante la loro detenzione, nei pressi delle caserme di Campo de Mayo.

La Barrera concludeva sottolineando che anche per il caso di Viñas il governo brasiliano riconosceva la propria responsabilità e disponeva che alle famiglie venisse corrisposto un indennizzo (ud. 26.02.2016, pag. 55).

**Appare evidente che neppure in merito al sequestro Viñas la Barrera abbia fatto accenni di alcun tipo al Perù ed alla asserita responsabilità dei peruviani.**

È certamente vero che la Dott.ssa Barrera, nel corso della sua lunga deposizione ha affrontato la posizione del Perù - seppure in parte oggettivamente residuale - ma non può negarsi che lo abbia fatto con esclusivo riferimento a talune catture avvenute a Lima nel giugno del 1980, dunque, del tutto estranee rispetto ai fatti per i quali si procede (ud. 26.02.2016, pagg. 61 ss.).

Si evidenzia, peraltro, che sul punto nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono emersi degli elementi attestanti l'estraneità dell'imputato PRADA, e più in generale del Perù, rispetto a presunti accordi criminosi volti alla cattura ed alla "soppressione" degli oppositori, che, si ribadisce, nulla hanno a che vedere con i fatti oggetto del presente processo.

Ne sono una palese conferma le dichiarazioni del teste Osorio (ud. 20.05.2016, pagg. 41-42): «C'è un documento che è un cablogramma dell'ambasciata, che informa il Dipartimento di stato dell'11 luglio 1980, l'argomento è: "Il caso dei Montoneros scomparsi" e dice l'ambasciatore che durante una riunione privata, con Richter Prada, l'11 luglio, gli chiese di informarlo a che punto era questo caso e dice letteralmente: "Richter insistette, con considerevole veemenza, che nessuno era stato torturato o ucciso qui, i tre argentini furono espulsi legalmente e dico tre e consegnati all'ufficio immigrazione ufficiale boliviano, in accordo con una procedura di lunga data", ha detto anche che i peruviani non hanno alcun accordo, per consegnare i tre agli argentini».

Innanzitutto, siffatte catture si verificavano ben sei mesi dopo il sequestro di Campiglia, e ci si chiede come possano essere correlate a tale vicenda. Inoltre, avvenivano in territori completamente differenti.

Ma non basta.

Preme sottolineare, infatti, che le catture a Lima riguardavano argentini, che erano entrati illegalmente nel Paese e che preparavano azioni sovversive a danno della sicurezza nazionale: per tali ragioni, come chiarito dalla stessa Dott.ssa

Barrera, in lettura di un comunicato ufficiale del Ministro dell'Interno dell'epoca, si era proceduto alla loro detenzione ed, una volta «confermato il soggiorno illegale dei menzionati, delinquenti sovversivi, nel territorio peruviano e la loro pericolosità per la sicurezza nazionale, in applicazione dell'articolo 70, della legge sugli stranieri, furono estradati dal Paese...» (ud. 26.02.2016, pag. 63).

Dunque, la cattura e l'extradizione dei medesimi aveva luogo in forza di una prescrizione legislativa interna all'ordinamento peruviano, e non in virtù di un presunto accordo criminoso stipulato dal Perù.

#### E). Insussistenza del concorso materiale

Alla luce di quanto sopra illustrato, la presente difesa si chiede in che modo gli imputati peruviani possano essere ritenuti responsabili per i fatti di cui al capo d'imputazione.

Appare infatti evidente che non vi sia alcuna correlazione né tra il Perù ed i casi di Viñas e Campiglia, né tantomeno tra gli imputati peruviani e siffatti sequestri.

Tuttavia, la condanna in primo grado fondava la responsabilità degli imputati peruviani a titolo di concorso; peraltro, non si evince neppure se nel provvedimento impugnato si facesse riferimento ad un concorso materiale ovvero ad un concorso morale.

Ad ogni buon conto, si reputa che non vi sia alcun riscontro probatorio né dell'uno né dell'altro.

Si ribadisce, infatti (come già illustrato in precedenza), che nella fattispecie di «concorso di persone nel reato continuato l'accordo

*criminoso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale» (tra le tante, v. Cass. pen., Sez. II, 28.09.2016, n. 43632, cit.; Id., Sez. II, 11.10.2013, n. 933, cit.).*

Orbene, dal momento che **il giudice di prime cure** ha reputato che l'adesione del Perù al Piano Condor debba essere intesa quale responsabilità concorsuale per i reati commessi in danno di Viñas e Campiglia, la stessa Corte, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, **avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di un accordo finalizzato al sequestro ed all'uccisione delle due vittime** poc'anzi menzionate, stipulato all'epoca dal Perù.

**Siffatta dimostrazione non poteva essere data, e non è stata fornita**, considerato che all'esito dell'istruttoria dibattimentale non è emerso alcun elemento idoneo ad avvalorare tale tesi.

A ciò, si aggiunga che non vi sono state né testimonianze in sede dibattimentale, né documenti, in cui si sia fatto minimamente riferimento all'apporto dei peruviani o ad una qualsivoglia tipologia di collaborazione o di coinvolgimento degli stessi in relazione ai sequestri ed alle uccisioni di Viñas e Campiglia.

Anzi, a sostegno della totale estraneità del Perù alle tristi vicende in questione, vi sono dei dati inconfutabili, portati alla luce dalla stessa Dott.ssa Barrera nel corso della propria

deposizione, e già ampiamente illustrati nel paragrafo precedente, nonché, da Silvia Noemi Tolchisky.

Quest'ultima, dopo aver precisato che *«nello stesso luogo, nella stessa stanza dove mi trovavo io portarono Lorenzo Vinas, eravamo entrambi nelle stesse condizioni quindi bendati e ammanettati ma ci permisero di alzare leggermente la benda»* (trascr. ud. 15.09.2016, pag. 9), a seguito di espressa domanda del Presidente: *«[...] Voglio sapere se queste persone, se tutte le persone che l'hanno sequestrata, che l'hanno torturata, che insomma l'hanno seguita in questi campi di detenzione clandestina se tra queste ne ha riconosciuta qualcuna o comunque a che nazionalità appartenevano?»* asseriva: *«Da quello che potei vedere e sentire erano tutti argentini, alcuni dei quali li ho riconosciuti e li ho denunciati successivamente»* (pag. 10).

La teste confermava, quindi, senza titubanza alcuna, che i sequestratori erano tutti di nazionalità argentina. In virtù di siffatte considerazioni, ci si chiede come possa concretamente e seriamente ravvisarsi un contributo materiale degli odierni appellanti.

#### **F). Insussistenza del concorso morale**

Parimenti, dal quadro probatorio emerso in dibattimento, non è neppure riscontrabile un concorso morale a carico degli imputati peruviani.

Invero, preme sottolineare come secondo il costante orientamento giurisprudenziale *«in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente*

*morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Cass. pen., Sez. II, 15.04.2016, n. 20793; cfr., Cass. pen., Sez. I, 28.11.2014, n. 7643); peraltro, «il concorrente morale deve aver concorso all'azione dell'esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l'evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l'azione concordata e sempre che l'evento non sia soltanto una possibile conseguenza dell'azione concordata, ma rientri, in modo diretto e consequenziale, nello schema esecutivo di tale azione» (cfr., Cass. pen., Sez. I, 12.06.1991, n. 7350).*

Dunque, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa palesarsi mediante forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa non fa venir meno l'obbligo nei confronti del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di specificare sotto quale forma essa si

sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le azioni dagli altri concorrenti.

Orbene, nella vicenda sottesa si sottolinea come il giudice di prime cure si sia limitato ad inquadrare i casi di Viñas e Campiglia nell'ambito della finalità repressiva e di annientamento degli oppositori politici pianificata ed attuata dal Piano Condor, ritenendo per ciò solo che i vertici dei Paesi appartenenti a tale piano debbano considerarsi mandanti e siano da reputarsi a tutti gli effetti concorrenti con gli esecutori materiali dei sequestri, delle torture e degli omicidi. Peraltro, non si comprende come mai questo discorso sia stato effettuato solo per il Perù e non anche all'Ecuador, visto che i due Paesi si trovavano in posizioni analoghe rispetto ai fatti per i quali si procede.

Ad ogni modo, non è stato fornito alcun elemento concreto volto a fondare la reale responsabilità degli imputati peruviani per i reati loro ascritti al capo d'imputazione.

Del resto, non avrebbe potuto essere altrimenti, dal momento che, si ribadisce ancora una volta, all'esito del dibattimento in primo grado nulla è emerso a carico dei peruviani.

*Posto che "Il giudice di merito deve dare conto degli elementi fattuali dai quali ricavare l'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma essa si sia concretamente manifestata, tenuto conto delle emergenze processuali di cui si dispone, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti - morali o materiali che siano - non potendosi confondere l'atipicità della*

*condotta criminosa concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi"* (Cass. Pen., Sez. I, 28.11.2014, n. 7643; cfr., Cass. pen., Sez. un., 30.01.2003, n. 45276), non si vede in forza di quali "emergenze processuali" possa ritenersi provata la responsabilità degli imputati peruviani per concorso nei reati di cui al capo d'imputazione "al di là di ogni ragionevole dubbio". Si osserva, in proposito, come il significato da attribuire a tale locuzione, presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, trovi il proprio fondamento nel principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e nella cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.

Detta espressione implica che la condanna sia possibile soltanto qualora vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr., Cass. pen., Sez. II, 18.11.2015, n. 49186; Id., Sez. II, 21.04.2006, n. 19575; Id., Sez. II, 02.04.2008, n. 16357).

Dunque, nel caso di specie, non esiste alcuna prova idonea a dimostrare il concorso dei peruviani "al di là di ogni ragionevole dubbio" in relazione ai fatti di cui al capo d'imputazione

Tutto quanto sopra premesso e considerato in fatto e in diritto, il sottoscritto difensore

**CHIEDE**

Che codesta Ecc.ma Corte di Assise di Appello Voglia, in riforma  
dell'impugnata sentenza

**VOGLIA**


pronunciare nei confronti degli imputati Juan Carlos Blanco,  
Francisco Morales Bermudez (Cerrutti), Prada Pedro Richter,  
German Ruiz Figueroa una sentenza di assoluzione, almeno ex art.  
530, 2° co. C.p.p., per tutti i reati loro rispettivamente ascritti.

Con espressa riserva di depositare motivi nuovi nei termini di legge .

Con Osservanza.

Roma 30/05/2017

Avv. Luca Milani

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name 'Avv. Luca Milani'. The signature is highly fluid and abstract, with several loops and long, sweeping strokes that extend across the page.